

## Capitolo 1

### **Patto di famiglia e patti successori. Gli elementi strutturali e formali del patto di famiglia. Il diritto alla liquidazione dei non assegnatari dell'azienda.**

#### **1. Patto di famiglia e divieto dei patti successori <sup>1</sup>.**

Come già anticipato nell'introduzione, il patto di famiglia è appare come una deroga al divieto dei patti successori. Ciò è evidenziato anche dallo stesso art. 458 cod. civ., dove si afferma che è fatto salvo quanto è disposto dagli art. 768-

---

<sup>1</sup> G. Iaccarino, Rinuncia all'azione di restituzione, prima della morte del donante, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2012 fasc. 2, pp. 85 – 91; R. Scuccimarra, Rapporti tra la sostituzione fedecommissaria e l'attribuzione separata dell'usufrutto vitalizio e della nuda proprietà, in *Rivista del Notariato*, 2012 fasc. 1, pt. 2, pp. 145 – 155; F.P. Fessia, La "tontina": ripercussioni successorie di una clausola statutaria e negoziale., in *Rassegna di diritto civile*, 2011 fasc. 4, pp. 1126 – 1146; F. Falato, Giudizio immediato, poi giudizio abbreviato: da quale provvedimento - decreto o ordinanza - decorrono i termini di durata massima della custodia cautelare?, in *La Giustizia Penale*, 2011 fasc. 12, pt. 3, pp. 645 – 657; M. Di Marzio, Il testamento e i negozi trans morte dal punto di vista dell'anziano., in *Giurisprudenza di merito*, 2011 fasc. 12, pp. 2995 – 3006; M. Tampieri, Contratto a favore di terzi e patti successori. Alcuni orientamenti a confronto., in *Vita notarile*, 2011 fasc. 3, pt. 2, pp. 1793 – 1814; F. Russo, M. Ruvolo, Notifiche e diritto vivente, in *il Corriere giuridico*, 2013 fasc. 1, pp. 119 – 134; T. Bonaminni, Sulla partecipazione di un incapace al patto di famiglia, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2012 fasc. 12, pp. 844 – 856; C. De Lorenzo, Divieto di donazione di beni futuri e donazioni indirette, in *Studi e Materiali*, 2012 fasc. 4, pp. 1107 – 1117; V. Putortì, Mandato "post mortem" e divieto dei patti successori, in *Obbligazioni e Contratti*, 2012 fasc. 11, pp. 737 – 746; G. Oberto, Accordi preventivi di divorzio: la prima picconata è del Tribunale di Torino., in *Famiglia e diritto*, 2012 fasc. 8-9, pp. 806 – 816; V. Putortì, I contratti "post mortem", in *Rassegna di diritto civile*, 2012 fasc. 3, pp. 768 – 807; A. Musto, Il conto corrente cointestato: da fattispecie "tipica" a "tipologia" di liberalità non donativa?, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2012 fasc. 9, pt. 2, pp. 549 – 564.

*bis*<sup>2</sup> e seguenti. Una parte della dottrina<sup>3</sup> ha affermato che il patto di famiglia rientrerebbe nella categoria dei patti successori istitutivi. Nel tempo, infatti, la

---

<sup>2</sup> G. Oppo, Patto di famiglia e 'diritti della famiglia', in *Rivista di diritto civile*, 2006 fasc. 4, pt. 1, pp. 439 – 446; P. Vitucci, Ipotesi sul patto di famiglia, in *Rivista di diritto civile*, 2006 fasc. 4, pt. 1, pp. 447 – 479; G. Pallisco, La normativa sui patti di famiglia: cenni preliminari di una prima lettura, in *Vita notarile*, 2006 fasc. 2, pt. 2, pp. 963 – 978; S. Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, in *Rivista del Notariato*, 2006 fasc. 4, pt. 1, pp. 889 – 910; G. Rizzi, Il patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell'azienda, in *Notariato*, 2006 fasc. 4, pp. 429 – 471; A. Grasso, "Patto di famiglia" e aziende agricole., in *Il Diritto dell'agricoltura*, 2006 fasc. 2, pp. 83 – 102; C. Di Bitonto, Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa., in *Le Società*, 2006 fasc. 7, pp. 797 – 808; C. Leo, Il patto di famiglia., in *I Contratti*, 2006 fasc. 7, pp. 741 – 744; E. Zucconi Galli Fonseca, Note sulla convenzione arbitrale nel diritto successorio., in *Rivista dell'arbitrato*, 2006 fasc. 2, pp. 281 – 295; C. Fabbrizio, La nuova disciplina del patto di famiglia (a proposito della legge n. 55 del 2006)., in *Diritto e lavoro nelle Marche*, 2006 fasc. 1-2, pp. 33 – 39; F. Delfini, Il patto di famiglia introdotto dalla Legge n. 55/2006, in *I Contratti*, 2006 fasc. 5, pp. 512 – 514; G. Lombardi, G. Maisto, Il patto di famiglia: l'imprenditore sceglie il proprio successore., in *Il Corriere giuridico*, 2006 fasc. 5, pp. 717 – 725; F. Gazzoni, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia., in *Giustizia civile*, 2006 fasc. 4-5, pt. 1, pp. 217 – 228; A.C. Andrini, Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale., in *Vita notarile*, 2006 fasc. 1, pt. 1, pp. 31 – 44.

<sup>3</sup> M. Lombardi e L. Maisto, Il patto di famiglia: l'imprenditore sceglie il proprio successore, cit.; M. Mascheroni, L'ordinamento successorio italiano dopo la legge 14 febbraio 2006 n. 55, in *AA.VV.*, Patto di famiglia per l'impresa, Quaderno della Fondazione italiana per il notariato, n. 2-3/2006, p. 27; M. Zoppini, L'emersione della categoria della successione anticipata (note sul patto di famiglia), *ibidem*, p. 270; M. Di Sapio, Osservazioni sul patto di famiglia (brigliaccio per una lettura disincantata) in *Dir. Fam. Pers.*, 2006; M. Cognolato, La nuova disciplina dei "patti di famiglia": tratti essenziali e principali problemi, in *Studium iuris*, 2006, p. 775; F. De Martino, Brevi note in tema di patti di famiglia, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), p.3; L. Attanzio, L'impresa di generazione in generazione, in *AA.VV.*, Patti di famiglia per l'impresa, Quaderno della Fondazione italiana per il notariato, n. 2-3/2006, p. 17; F. Gazzoni, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, in *Giust. Civ.*, 2006, II, p. 228; U. La Porta, La posizione dei legittimari sopravvenuti, in *AA.VV.*, Patti di famiglia per l'impresa, Quaderno della Fondazione italiana per il notariato n. 2-3/2006, p. 299; G. Amadio, La posizione degli altri soggetti legittimari: dalla rinuncia alle possibili forme di liquidazione della quota di legittima, relazione al convegno organizzato da Paradigma in Milano il 29 marzo 2006, p. 1 del dattiloscritto.

dottrina ha suddiviso i patti successori in: istitutivi, rinunciativi e dispositivi<sup>4</sup>. “Il problema è che il patto di famiglia non può essere considerato un patto successorio istitutivo perché l’assegnazione dell’azienda avviene immediatamente e non quando si apre la successione. In pratica, si è davanti a un negozio *inter vivos* e non *mortis causa*”. Un’altra parte della dottrina<sup>5</sup> ha, invece, visto la portata innovativa del patto di famiglia nel fatto che sono stati eliminati le tutele a favore dei familiari in caso di successione, che sono la riduzione e la

---

<sup>4</sup> G. Amadio, Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati, in AA.VV., Patti di famiglia per l’impresa, Quaderno della Fondazione italiana per il notariato, n. 2-3/2006, p. 70 ss.; U. Friedmann, Prime riflessioni sul trattamento del patto di famiglia ai fini delle imposte indirette, in AA.VV., Patti di famiglia per l’impresa, Quaderno della Fondazione italiana per il notariato, n. 2-3/2006, p. 185, Nota a cass. sez. un. 25 novembre 1974, n. 3820, G.S. , in Giurisprudenza italiana, 1975 fasc. 7, pp. 1231 – 1232; N. Lipari, Legge matrimoniale e patto concordatario, in Humanitas, 1974 fasc. 10-2, pp. 74 – 88, 275; A. Beretta Anguissola, Assegnazione di terre e riscatto anticipato nel nuovo diritto di famiglia, in Rivista del Notariato, 1980 fasc. 5, pp. 1299 – 1312; G. Insolera, Riflessioni sullo stato di necessità, in La questione criminale, 1980 fasc. 1, pp. 65 – 81; S. Arena, Simulazione e matrimonio nel nuovo diritto di famiglia, in Il Diritto di famiglia e delle persone, 1980 fasc. 1, pp. 143 – 150; M. Maugeri, Considerazioni sul sistema delle competenze assembleari nella s.p.a., in Rivista delle società, 2013 fasc. 2-3, pp. 336 – 419.

<sup>5</sup> S. Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, cit.; G. Petrelli, La nuova disciplina del "patto di famiglia", cit.; G. Merlo, Appunti sul patto di famiglia, in Società, 2007, 953 ss.; R. L. Balestra, Prime osservazioni sul patto di famiglia, in Nuova giur. civ. comm., 2006, 376; A. Lucchini Guastalla, in il patto di famiglia (Commentario alla l. 14 febbraio 2006, n. 55 « Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia»), in Nuove leggi civ. comm., 2007, 57 ss.; G. Ferri, Dei legittimari, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna – Roma 1971, p.218 ss.; F. Santuosso, Patto di famiglia, Struttura ed effetti, relazione al convegno su “La disciplina del patto di famiglia” tenutosi a Roma il 19 giugno 2006, p. 1 del dattiloscritto; G. Merlo, Il patto di famiglia, in [www.fondazione-notariato.it](http://www.fondazione-notariato.it), p. 1; G. Petrelli, La nuova disciplina del “patto di famiglia”, cit.; A. Bortoluzzi, Successione nell’impresa, in Digesto disc. Priv., sez. comm., aggiornamento, II, Torino, 2003, p. 897 ss.; M. Ieva, Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori, in Riv. Not., 1997, p. 1371 ss.; G. Del Prato, Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma, in Riv. Not., 2001, p. 633 ss.; L. Zoppini, Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future), in Diritto privato, 1998, Padova 1999, p. 255 ss.;

collazione. “Da ciò se ne ricava che il nuovo istituto non sarebbe una deroga al divieto dei patti successori ma alla azione di riduzione e di collazione. Questo nuovo negozio sembrerebbe un modo per superare la rigidità delle regole sulla successione ereditaria. Riassumendo, sembra potersi affermare che il patto di famiglia è un negozio che regola la successione anticipata di un’impresa, evitando lo smembramento tipico della divisione ereditaria. E’ un istituto che permette la continuità della azienda, dei suoi beni produttivi e delle persone che in essa lavorano; conseguentemente si tutelerebbe anche la stabilità del sistema economico<sup>6</sup>.”

Esso non rappresenta un’eccezione del divieto dei patti successori ma bensì una deroga alle tutele degli eredi. Esso rappresenterebbe un sistema perfetto di compatibilità delle regole societarie con quelle in materia di successione.

---

<sup>6</sup> E. Calò, *Le piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?*, in *Nuova giur. civ.*, 1997, II, p. 217; L. Mengoni, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, Milano 2000, p.103; A. Azzariti, *Successione dei legittimari e successione dei legittimi*, Torino 1997, p. 136 ss.; Cass. 23 marzo 1992 n. 3599, in *Rass. dir. civ.*, 1994, p. 819; A. Ragusa-maggiore, *Impresa familiare e collazione*, in *Vita not.*, 1990, p. III; P. Forchielli, *L'imputazione collazionaria dell'avviamento commerciale*, in *Giur. comm.*, 1983, I, p. 621; F. Messineo, *Variazioni del capitale e collazione di azioni donate*, in *Studi di diritto delle società*, Milano 1958, p. 209; F. Messineo, *Collazione e riunione fittizia di azioni di società*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1948, p. 1; Cass. 15 gennaio 2003 n. 502, in *Riv. not.*, 2004, p. 711, con nota di A. Zanni, *Brevi note in tema di natura giuridica dell'azienda e di disciplina applicabile in sede di collazione*; F. Giorgianni, *Forma degli atti (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano 1968, p. 988 ss.; N. Irti, *Strutture forti e strutture deboli (Del falso principio di libertà delle forme)*, in *Studi sul formalismo negoziale*, Padova 1997, p. 137 ss. Per l’affermazione, in una visione attenta all’esigenza di conformità ai principi costituzionali ed al profilo della “ragionevolezza”, della necessità di un’interpretazione sistematica ed assiologica delle norme sulla forma; P. Perlingieri, *La natura delle norme statuenti forme legali per la negoziazione*, in *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli 1987, p. 12 ss.; A. Torrente, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, Milano 1956, p. 421 ss.

## **2. Le caratteristiche del patto di famiglia come contratto: endofamillarità e definitività.**

L'art. 768-bis cod. civ. afferma che *“è patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, le proprie quote, ad uno o più discendenti”*. Coloro che non saranno scelti come assegnatari, dovranno essere liquidati da questi ultimi con altri beni oppure tramite denaro, in base al valore del bene.

Una parte della dottrina<sup>7</sup> ha affermato che le caratteristiche del nuovo istituto sono: *“l'endofamillarità, la definitività e il bene oggetto del medesimo”*.

La prima caratteristica, che emerge anche dalle Relazioni al progetto di legge (la prima è la n. 1353 del 23 aprile 2002 e la seconda n. 3870 dell'8 aprile 2003) che ha evidenziato l'esigenza di una successione sicura a uno o più discendenti, si manifesta nella regola per cui il passaggio dell'azienda e/o delle partecipazioni avviene solamente a favore dei discendenti dell'imprenditore.

La legge non indica espressamente che cosa debba intendersi per “discendenti”.

---

<sup>7</sup> A. Pischetola, Prime considerazioni sul "patto di famiglia", in Vita notarile, 2006 fasc. 1, pt. 2, pp. 457 – 482; G. Petrelli, La nuova disciplina del "patto di famiglia", cit.; I. Ambrosi, F. Basile, L'osservatorio legislativo. Patto di famiglia: le nuove norme in materia di patto di famiglia., in Famiglia, Persone e Successioni, 2006 fasc. 4, pp. 375 – 380; A.L. Bonafini, Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio., in Contratto e impresa, 2006 fasc. 4-5, pp. 1191 – 1260; G. Sicchiero, La causa del patto di famiglia., in Contratto e impresa, 2006 fasc. 4-5, pp. 1261 – 1288; A. Di Sapio, Osservazioni sul patto di famiglia (brogliaccio per una lettura disincantata)., in Il Diritto di famiglia e delle persone, 2007 fasc. 1, pt. 2, pp. 289 – 327; M. C. Lupetti, Le assegnazioni dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni sociali nei patti di famiglia., in Le Società, 2007 fasc. 2, pp. 143 – 150; A. Di Simone, C. Forino, Gli effetti della mancata partecipazione di un legittimario al patto di famiglia., in Notariato, 2006 fasc. 6, pp. 703 – 715.

In particolare, sembrerebbe dover essere escluso da questa nozione il coniuge<sup>8</sup>. Infatti il coniuge potrebbe essere diverso al momento dell'apertura della successione<sup>9</sup>. Non sembrerebbero invece esserci dubbi sull'inclusione nella categoria dei discendenti dei figli.

“La *definitività* indica che determinati beni sono trasferiti a determinate persone. Precedentemente si è detto che questo passaggio è possibile soltanto eliminando le tutele tipiche degli eredi e dei legittimari e cioè l'azione di riduzione e l'azione di collazione che, però, opererebbero solo quando la successione si apre.”

## 2.1 La causa nel patto di famiglia.

Il principale profilo causale del patto di famiglia sembrerebbe doversi ricavare dalla regola per cui attraverso il patto "*l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte, l'azienda ad uno o più discendenti*"<sup>10</sup>. Da questo dato è facilmente ricavabile la connotazione di negozio *inter vivos* con caratteristiche *mortis causa*.

Il negozio potrebbe rientrare quindi nella categoria delle liberalità, poiché avvantaggia i futuri legittimari; i quali però non potranno avere un ricavo pieno dal trasferimento, in quanto il patrimonio del beneficiario ha un incremento al

---

<sup>8</sup> A. Marmocchi, Atto pubblico e condizioni generali di contratto, in Riv. not., 1971, p. 498-499.

<sup>9</sup> F. Padovini, Fenomeno successorio e strumenti di programmazione patrimoniale alternativi al testamento, in Rivista del Notariato, 2008 fasc. 5, pt. 1, pp. 1007 – 1028; L. Donegana, Il punto sul patto di famiglia, in Rivista del Notariato, 2008 fasc. 4, pt. 3, p. 965; Cass. 9 agosto 1997, n. 7438, in Giur. it. 1998, 2062; Cass. 23 febbraio 1995, in Vita notar., 1995, 1448; Cass. 27 novembre 1997, n. 11975, in Fall. 1998, 1150; Cass. 2 aprile 1999, n. 3163; Cass. 27 giugno 2002, n. 9388, in Dir. prat. soc., 2003, 84; Cass. 14 marzo 2003, n. 3797; nella giurisprudenza di merito v. Trib. Cassino 23 gennaio 2001, in Foro it., 2002, I, 564.

<sup>10</sup> A. Cataudella, Parti e terzi nel patto di famiglia, in Rivista di diritto civile, 2008 fasc. 2, pt. 1, pp. 179 – 187.

netto di ciò che deve agli altri eredi. Questo dato ha condotto una parte della dottrina a parlare di “una donazione<sup>11</sup> fatta eliminando la legittima.” Tuttavia si è

---

<sup>11</sup> G. Amadio, *Attribuzioni liberali e "riqualificazione della causa"*, in *Rivista di diritto civile*, 2013 fasc. 3, pp. 491 – 514; V. Putorti, *I contratti "post mortem"*, cit.; F. Scaglione, *I negozi successori anticipatori*, in *Rivista del Notariato*, 2012 fasc. 2, pp. 347 – 365; F. A. Cancilla, *Brevi considerazioni critiche su opponibilità, pubblicità e apparenza nelle donazioni. Note a margine degli articoli 561 e 563 c.c.*, in *Vita notarile*, 2012 fasc. 1, pt. 2, pp. 435 – 444; T. Tassani, *Profili fiscali del passaggio generazionale d'impresa*, in *Studi e Materiali*, 2012 fasc. 1, pp. 137 – 166; G. Capparella, *Crisi coniugale e partecipazioni societarie: spunti ricostruttivi in tema di patto di famiglia*, in *Rivista del Notariato*, 2011 fasc. 3, pt. 3, pp. 713 – 730; A. Tullio, *L'azione di riduzione e le azioni di restituzione*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2011 fasc. 4, pp. 296 – 307; G. Bonilini, *Se la rinuncia all'azione di riduzione possa valere quale donazione indiretta*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2010 fasc. 12, pp. 806 – 812; M.P. Pignalosa, *Sul divieto per i legittimari di rinunciare all'azione di riduzione durante la vita del donante*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2010 fasc. 7, pp. 511 – 523; G. Bevivino, *Il patto di famiglia: fra negozio e procedimento*, in *Giustizia civile*, 2010 fasc. 5, pt. 2, pp. 217 – 233; U. La Porta, *Azione di riduzione di "donazioni indirette" lesive della legittima e azione di restituzione contro il terzo acquirente dal "donatario". Sull'inesistente rapporto tra art. 809 e art. 563 c.c.*, in *Rivista del Notariato*, 2009 fasc. 4, pt. 1, pp. 951 – 972; C. Cicala, *Patto di famiglia e riunione fittizia del bene produttivo*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2009 fasc. 7, pp. 622 – 625; F. Oliviero, *Comunione legale*, in *Studium iuris*, 2009 fasc. 4, pp. 422 – 423; G. Beltramelli, *Aspetti fiscali del patto di famiglia*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2008 fasc. 3, pt. 1, pp. 528 – 540; G. Perlingieri, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, 2008 fasc. 1, pp. 122 – 158; G. Liotta, *La delimitazione dell'ambito di applicazione materiale della disciplina comunitaria di conflitto sulle obbligazioni contrattuali: le convenzioni che disciplinano le unioni extramatrimoniali e le donazioni*, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, 2007 fasc. 4, pp. 28 – 45; C. Caccavale, *Le categorie dell'onerosità e della gratuità nei trasferimenti attuati nell'ambito del patto di famiglia: prime considerazioni.*, in *Rivista di diritto privato*, 2007 fasc. 4, pp. 739 – 751; M. Porcelli, S. Presta, *Le sistemazioni patrimoniali "dedicate" tra negozi di destinazione e organizzazione dell'impresa: sintesi di un convegno*, in *Rassegna di diritto civile*, 2007 fasc. 4, pp. 1193 – 1208; A. De Stefano, *Riduzione delle donazioni di quote sociali e riflessi in tema di patto di famiglia*, in *Diritto e giurisprudenza*, 2007 fasc. 4, pp. 516 – 522; D. Damascelli, *Il "patto di famiglia" nel diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2007 fasc. 3, pp. 619 – 632; L. Albertini, *Conclusioni e formazione progressiva del patto di famiglia*, in *Giustizia civile*, 2007 fasc. 9, pt. 2, pp. 311 – 354; F. Scodellari, *Donazione di azienda e di partecipazioni societarie: responsabilità del donatario nella disciplina dei patti di famiglia introdotta dalla l. n. 55 del 2006*, in *Giurisprudenza di merito*, 2007 fasc. 7-8s, pp. 30 – 40; E. Lucchini Guastalla, *Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemioriar al Patto di famiglia*, in *Rivista di diritto civile*, 2007 fasc. 3, pt. 2, pp. 303 – 321; R. Lugano, A. Pellicciardi, *Patti di famiglia: i risvolti tributari dopo la legge n. 256/2006*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2007 fasc. 3, pp. 571 – 575; A. Palazzo, *Il Patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato*, in *Rivista di diritto civile*, 2007 fasc. 3, pt.

precisato che “... l'omessa specificazione circa la natura donativa consenta l'applicazione della disciplina del patto di famiglia anche ai trasferimenti a titolo oneroso”<sup>12</sup>.

“Una tale lettura sembra da scartare in radice, in presenza della testuale previsione circa l'esenzione da riduzione e collazione, contenuta nel comma 4 dell'art. 768-*quater* c.c.: previsione la quale presuppone che le prestazioni ricevute dai "contraenti" (tra i quali sono ricompresi sia l'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni, sia gli altri legittimari) siano qualificabili come "liberalità" (dirette o indirette), che come tali sarebbero astrattamente

---

2, pp. 261 – 272; E. Lucchini Guastalla, Art. 768 ter c.c. - Forma. Il patto di famiglia, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2007 fasc. 1-2, pp. 38 – 40; G. Zizzo, I trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali per successione o donazione, in *Corriere tributario*, 2007 fasc. 17, pp. 1351 – 1356; M. Avagliano, Patti di famiglia e impresa, in *Rivista del Notariato*, 2007 fasc. 1, pt. 1, pp. 1 – 32; A. Di Simone, C. Forino, Gli effetti della mancata partecipazione di un legittimario al patto di famiglia, in *Notariato*, 2006 fasc. 6, pp. 703 – 715; M. Avagliano, Patti di famiglia e impresa, cit.

<sup>12</sup> P. Schlesinger, *Interessi dell'impresa e interessi familiari nella vicenda successoria*, in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995, p. 137; R. Pischetola, *Prime considerazioni sul “patto di famiglia”*, in *Vita not.*, 2006, p. 459 ss.; G. Iaccarino, *Rinuncia all'azione di restituzione, prima della morte del donante*, cit.; R. Scuccimarra, *Rapporti tra la sostituzione fedecommissaria e l'attribuzione separata dell'usufrutto vitalizio e della nuda proprietà*, cit.; F. P. Fessia, *La "tontina": ripercussioni successorie di una clausola statutaria e negoziale.*, cit.; F. Falato, *Giudizio immediato, poi giudizio abbreviato: da quale provvedimento - decreto o ordinanza - decorrono i termini di durata massima della custodia cautelare?*, cit.; M. Di Marzio, *Il testamento e i negozi transmorte dal punto di vista dell'anziano.*, cit.; M. Tampieri, *Contratto a favore di terzi e patti successori. Alcuni orientamenti a confronto.*, cit.; F. Russo, M. Ruvolo, *Notifiche e diritto vivente*, cit.; T. Bonamini, *Sulla partecipazione di un incapace al patto di famiglia*, cit.; C. De Lorenzo, *Divieto di donazione di beni futuri e donazioni indirette*, cit.; V. Putortì, *Mandato "post mortem" e divieto dei patti successori*, cit.; G. Oberto, *Accordi preventivi di divorzio: la prima picconata è del Tribunale di Torino.*, cit.; V. Putortì, *I contratti "post mortem"*, cit.; A. Musto, *Il conto corrente cointestato: da fattispecie "tipica" a "tipologia" di liberalità non donativa?*, cit.; F. Volpe, *Il recesso nel patto di famiglia*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2012 fasc. 8-9, pp. 580 – 591; G. Ferrari, *Massimario di giurisprudenza amministrativa*, in *Giurisprudenza di merito*, 2013 fasc. 5, pp. 1181 – 1187; A. Vincenti, *Il patto di famiglia compie cinque anni: spunti di riflessione sul nuovo tipo contrattuale*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2011 fasc. 3, pt. 2, pp. 1441 – 1470; M. Pisani, *Diritto premiale: le revoche per "indegnità" - [Law concerning rewards: revocations for "unworthiness"]*, in *Jus*, 2011 fasc. 1-2, pp. 151 – 159.

soggette a riduzione o collazione in mancanza di una norma di esenzione. D'altra parte, appare evidente che un trasferimento a titolo oneroso non andrebbe incontro a pericoli di instabilità o aleatorietà, e quindi non necessiterebbe di alcuna partecipazione al contratto del coniuge e dei legittimari; in altri termini, non necessiterebbe di una disciplina speciale al fine di assicurare il passaggio generazionale che si vuole agevolare. Per lo stesso motivo l'attribuzione patrimoniale effettuata, con il patto di famiglia, dall'imprenditore ai discendenti non può essere qualificata come atto gratuito non liberale: anche in questo caso, infatti, non nascerebbe dall'attribuzione gratuita alcuna azione di riduzione, né alcun obbligo di collazione.”

Se ne deve desumere che l'attribuzione patrimoniale avente ad oggetto l'azienda (o le partecipazioni) è una causa liberale (spirito di liberalità o *animus donandi*). Essa però si inquadra nell'ambito di una funzione complessa<sup>13</sup>, che postula la compresenza di ulteriori attribuzioni patrimoniali a favore dei legittimari. Queste ultime attribuzioni patrimoniali non sono definibili quale "effetto giuridico" del contratto: “piuttosto, contribuiscono a definirne la "fattispecie", e quindi a qualificarla. In altri termini, come meglio sarà *infra* illustrato, la necessaria presenza di un fine di "liquidazione" dei legittimari - salva la facoltà di rinuncia

---

<sup>13</sup> G. Capparella, Crisi coniugale e partecipazioni societarie: spunti ricostruttivi in tema di patto di famiglia., in *Rivista del Notariato*, 2011 fasc. 3, pt. 3, pp. 713 – 730; R. Marianantoni, Quando il d.p.r. n. 327/2001 non è applicabile: reviviscenza dell'art. 3, comma 1, della legge n. 458/1988., in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2011 fasc. 11, pp. 1192 – 1196; G. Corapi, La trasmissione ereditaria delle c.d. "nuove proprietà", in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2011 fasc. 5, pp. 379 – 383; A. Dolmetta, Patti successori istitutivi. Mandato post mortem. Contratto di mantenimento, in *Vita notarile*, 2011 fasc. 1, pt. 2, pp. 453 – 464; A. Torroni, L'accertamento negoziale di precedenti liberalità, in *Rivista del Notariato*, 2011 fasc. 2, pt. 3, pp. 437 – 448; M. Nardelli, Disciplina speciale sulla notifica della cartella verso l'allineamento ai principi generali?, in *Corriere tributario*, 2011 fasc. 14, pp. 1163 – 1170; G. Oppo, Patto di famiglia e 'diritti della famiglia', cit.; P. Vitucci, Ipotesi sul patto di famiglia, cit.; G. Pallisco, La normativa sui patti di famiglia: cenni preliminari di una prima lettura, cit.; S. Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, cit.; G. Rizzi, Il patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell'azienda, cit..

da parte di questi ultimi - "qualifica" causalmente il contratto come patto di famiglia, con l'effetto:

- a) di comportare l'imputazione alle quote di legittima (sull'eredità dell'imprenditore) delle attribuzioni effettuate dall'assegnatario;
- b) di esentare da riduzione e collazione il trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni (oltre, ovviamente, le attribuzioni ricevute da essi legittimari)", come affermato da Petrelli<sup>14</sup>. In conclusione, è possibile sostenere che si è in presenza di una causa tipica perché disciplinata dal Legislatore<sup>15</sup>.”

## **2.2 L'oggetto del patto di famiglia. L'art.768-bis cod. civ.: rinvio**

---

<sup>14</sup> G. Petrelli, La nuova disciplina del "patto di famiglia", in *Rivista del Notariato*, 2006, cit.

<sup>15</sup> C. Di Bitonto, *Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa*, cit.; C. Leo, *Il patto di famiglia*, cit.; E. Zucconi Galli Fonseca, *Note sulla convenzione arbitrale nel diritto successorio*, cit.; C. Fabbrizio, *La nuova disciplina del patto di famiglia (a proposito della legge n. 55 del 2006)*, cit.; F. Delfini, *Il patto di famiglia introdotto dalla Legge n. 55/2006*, cit.; G. Lombardi, G. Misto, *Il patto di famiglia: l'imprenditore sceglie il proprio successore*, in *il Corriere giuridico*, 2006 fasc. 5, pp. 717 – 725; F. Gazzoni, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giustizia civile*, 2006 fasc. 4-5, pt. 1, pp. 217 – 228; M. C. Andrini, *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, in *Vita notarile*, 2006 fasc. 1, pt. 1, pp. 31 – 44; M. Calò, *Le piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?*, in *Nuova giur. civ.*, 1997, II, p. 217; L. Mengoni, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, Milano 2000, p.103; P. Azzariti, *Successione dei legittimari e successione dei legittimi*, Torino 1997, p. 136 ss.; Cass. 23 marzo 1992 n. 3599, in *Rass. dir. civ.*, 1994, p. 819; M. Ragusa-maggiore, *Impresa familiare e collazione*, in *Vita not.*, 1990, p. III; M. Forchielli, *L'imputazione collazionaria dell'avviamento commerciale*, in *Giur. comm.*, 1983, I, p. 621; L. Messineo, *Variazioni del capitale e collazione di azioni donate*, in *Studi di diritto delle società*, Milano 1958, p. 209; L. Messineo, *Collazione e riunione fittizia di azioni di società*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1948, p. 1; Cass. 15 gennaio 2003 n. 502, in *Riv. not.*, 2004, p. 711, con nota di A. Zanni, *Brevi note in tema di natura giuridica dell'azienda e di disciplina applicabile in sede di collazione*; M. Giorgianni, *Forma degli atti (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano 1968, p. 988 ss.; N. Irti, *Strutture forti e strutture deboli (Del falso principio di libertà delle forme)*, in *Studi sul formalismo negoziale*, Padova 1997, p. 137 ss. Per l'affermazione, in una visione attenta all'esigenza di conformità ai principi costituzionali ed al profilo della "ragionevolezza", della necessità di un'interpretazione sistematica ed assiologica delle norme sulla forma.

L'art. 768–bis cod. civ.<sup>16</sup> statuisce che il trasferimento delle partecipazioni sociali tramite patto di famiglia debba avvenire “*nel rispetto delle differenti tipologie societarie*”, argomento che sarà trattato successivamente. Gli studiosi del nuovo istituto hanno detto che tale formula tutela quelle regole che subordinano il trasferimento delle partecipazioni societarie alla sussistenza di premesse precise e all'osservanza delle regole pubblicitarie che disciplinano l'opponibilità ai terzi del trasferimento<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> A. Merlo, Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati. Profili civilistici del Patto di famiglia, in I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2006 fasc. 2-3, pp. 100 – 114; C. Caccavale, Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati. Appunti per uno studio sul Patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2006 fasc. 2-3, pp. 32 – 68; S. Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, cit.; G. Oberto, Lineamenti essenziali del patto di famiglia, in Famiglia e diritto, 2006 fasc. 4, pp. 407 – 429; E. Calò, Patto di famiglia e norme di conflitto, in Famiglia, Persone e Successioni, 2006 fasc. 7, pp. 629 – 637; C. Leo, Il patto di famiglia, cit.; C. Caccavale, Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in Notariato, 2006 fasc. 3, pp. 289 – 314; M.C. Andrini, Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale, in Vita notarile, 2006 fasc. 1, pt. 1, pp. 31 – 44; G. Petrelli, La nuova disciplina del "patto di famiglia", cit.; G. Mirabelli, G. Scanzano, Panorama di giurisprudenza della Corte di Cassazione - Primo quadrimestre 1989, in Rivista di diritto civile, 1989 fasc. 5, pp. 556 – 575; P. Schlesinger, Interessi dell'impresa e interessi familiari nella vicenda successoria, in AA.VV., La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, Padova, 1995, p. 137; R. Pischetola, Prime considerazioni sul “patto di famiglia”, in Vita not., 2006, p. 459 ss.; G. Iaccarino, Rinuncia all'azione di restituzione, prima della morte del donante, cit.; R. Scuccimarra, Rapporti tra la sostituzione fedecommissaria e l'attribuzione separata dell'usufrutto vitalizio e della nuda proprietà, cit.; F. P. Fessia, La "tontina": ripercussioni successorie di una clausola statutaria e negoziale., cit.; F. Falato, Giudizio immediato, poi giudizio abbreviato: da quale provvedimento - decreto o ordinanza - decorrono i termini di durata massima della custodia cautelare?, cit.; M. Di Marzio, Il testamento e i negozi transmorte dal punto di vista dell'anziano., cit.

<sup>17</sup> M. Tampieri, Contratto a favore di terzi e patti successori. Alcuni orientamenti a confronto., cit.; M. Ruvolo, F. Russo, Notifiche e diritto vivente, cit.; T. Bonamini, Sulla partecipazione di un incapace al patto di famiglia, cit.; C. De Lorenzo, Divieto di donazione di beni futuri e donazioni indirette, cit.; V. Putortì, Mandato "post mortem" e divieto dei patti successori, cit.; G. Oberto, Accordi preventivi di divorzio: la prima picconata è del Tribunale di Torino.,cit.; V. Putortì, I contratti "post mortem", cit.; A. Musto, Il conto corrente cointestato: da fattispecie "tipica" a "tipologia" di liberalità non donativa? cit.; F. Volpe, Il recesso nel patto di famiglia, in Famiglia, Persone e Successioni, 2012 fasc. 8-9, pp. 580 – 591; G. Ferrari, Massimario di giurisprudenza amministrativa, in Giurisprudenza di merito, 2013 fasc. 5, pp. 1181 – 1187; A. Vincenti, Il patto di famiglia compie cinque anni: spunti di riflessione sul nuovo tipo

## 2.3 La forma del patto di famiglia<sup>18</sup>

L'art. 768-ter cod. civ. richiede, per il patto di famiglia, la forma dell'atto pubblico ad *substantiam*, ossia a pena di nullità<sup>19</sup>.

“A livello normativo sembrerebbe che al patto di famiglia si possano estendere le prescrizioni formali previste per il contratto di donazione. L'art. 48 della legge

---

contrattuale, in Il Diritto di famiglia e delle persone, 2011 fasc. 3, pt. 2, pp. 1441 – 1470; M. Pisani, Diritto premiale: le revoche per "indegnità" - [Law concerning rewards: revocations for "unworthiness"], in Jus, 2011 fasc. 1-2, pp. 151 – 159.

<sup>18</sup> G. Capparella, Crisi coniugale e partecipazioni societarie: spunti ricostruttivi in tema di patto di famiglia., in Rivista del Notariato, 2011 fasc. 3, pt. 3, pp. 713 – 730; R. Marianantoni, Quando il d.p.r. n. 327/2001 non è applicabile: reviviscenza dell'art. 3, comma 1, della legge n. 458/1988., in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2011 fasc. 11, pp. 1192 – 1196; G. Corapi, La trasmissione ereditaria delle c.d. "nuove proprietà", in Famiglia, Persone e Successioni, 2011 fasc. 5, pp. 379 – 383; A. Dolmetta, Patti successori istitutivi. Mandato post mortem. Contratto di mantenimento, in Vita notarile, 2011 fasc. 1, pt. 2, pp. 453 – 464; A. Torroni, L'accertamento negoziale di precedenti liberalità, cit.; M. Nardelli, Disciplina speciale sulla notifica della cartella verso l'allineamento ai principi generali?, in Corriere tributario, 2011 fasc. 14, pp. 1163 – 1170; G. Oppo, Patto di famiglia e 'diritti della famiglia', cit.; P. Vitucci, Ipotesi sul patto di famiglia, cit.; G. Pallisco, La normativa sui patti di famiglia: cenni preliminari di una prima lettura, cit.; S. Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, cit.; G. Rizzi, Il patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell'azienda, cit..

<sup>19</sup> F. Parente, Le disposizioni in "forma indiretta" connesse alla morte., in Rassegna di diritto civile, 2008 fasc. 1, pp. 107 – 145; G. Perlingieri, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi., cit.; V. Calderini, Profili del trasferimento dell'azienda nel patto di famiglia., in Diritto e giurisprudenza, 2008 fasc. 1, pp. 20 – 33; S. Iannicelli, La conciliazione stragiudiziale delle controversie: modelli differenti e dubbi interpretativi., in Obbligazioni e Contratti, 2008 fasc. 2, pp. 146 – 160; V. Mastroiacovo, Non è soggetto ad imposizione il passaggio generazionale dell'azienda., in Corriere tributario, 2008 fasc. 4, pp. 326 – 330; L. Balestra, Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione. Parte seconda., in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2007 fasc. 4, pp. 1037 – 1063; U. Salvestroni, Brevi note in tema di "patto di famiglia", in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2007 fasc. 4, pp. 1291 – 1297; C. Caccavale, Le categorie dell'onerosità e della gratuità nei trasferimenti attuati nell'ambito del patto di famiglia: prime considerazioni., in Rivista di diritto privato, 2007 fasc. 4, pp. 739 – 751.

16 febbraio 1913, n. 89 (c.d. legge notarile), il quale, rendendo necessaria la presenza di due testimoni per l'atto pubblico di donazione, fa sorgere il problema se tale presenza sia necessaria anche per la validità del patto di famiglia.”

“La soluzione del problema è strettamente connessa alla natura giuridica di tale negozio. Se si ritiene che esso sia qualificabile come donazione, pur se eventualmente modale, è ovvio che ad esso dovranno applicarsi tutte le norme previste per quest'ultimo contratto<sup>20</sup>, compreso il citato art. 48 l. not.: in tale prospettiva, l'assenza dei testimoni determinerebbe la nullità del patto di famiglia, ferma peraltro restando l'applicabilità dell'art. 799 cod. civ. La necessità dei testimoni dovrebbe essere esclusa, se si opta per il fatto che il patto di famiglia sia un contratto diverso dalla donazione e anche se lo si qualificasse come liberalità non donativa.” “La forma pubblica della donazione sarebbe da applicare, per la validità delle liberalità non donative, perché la legge 28 novembre 2005, n. 246 ha modificato gli artt. 47 e 48 l. not. e porterebbe a concludere che la presenza dei testimoni è necessaria. Quest'ultima affermazione porterebbe a ritenere che, nel caso in cui l'atto in questione avesse i requisiti prescritti dall'art. 1424 cod. civ., si possa salvare come donazione un patto di famiglia nullo.”

“La seconda questione d'ordine formale riguarda l'applicabilità al patto di

---

<sup>20</sup> A. De Stefano, Riduzione delle donazioni di quote sociali e riflessi in tema di patto di famiglia., in *Diritto e giurisprudenza*, 2007 fasc. 4, pp. 516 – 522; G. Gerbo, Il patto di famiglia: problemi dogmatici. Loro riflessioni redazionali., in *Rivista del Notariato*, 2007 fasc. 6, pt. 1, pp. 1269 – 1281; P. Zanelli, La riserva "pretermessa" nei patti di famiglia., in *Contratto e impresa*, 2007 fasc. 4-5, pp. 895 – 903; L. Salvatore, Il trapasso generazionale nell'impresa tra patto di famiglia e trust., in *Notariato*, 2007 fasc. 5, pp. 553 – 561; D. Damascelli, Il "patto di famiglia" nel diritto internazionale privato.,cit.; L. Balestra, Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (parte prima).,cit.; L. Albertini, Conclusione e formazione progressiva del patto di famiglia.,cit.; G. Peroni, Patti successori, patto di famiglia e ambito di applicazione delle norme di diritto internazionale privato., in *Diritto del commercio internazionale*, 2007 fasc. 3, pp. 611 – 640; F. Scodellari, Donazione di azienda e di partecipazioni societarie: responsabilità del donatario nella disciplina dei patti di famiglia introdotta dalla l. n. 55 del 2006.,cit.; A. Zoppini, Profili sistematici della successione "anticipata" (note sul Patto di famiglia)., in *Rivista di diritto civile*, 2007 fasc. 3, pt. 2, pp. 273 – 296.

famiglia dell'art. 782, comma 1, secondo periodo, cod. civ., il quale dispone che la donazione di cose mobili “*non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio*”. Si potrà pertanto estendere al patto di famiglia solo nel caso in cui lo si facesse rientrare nella categoria della donazione modale, argomento che sarà ripreso dopo. Si discute se il patto di famiglia debba necessariamente essere concluso con un'accettazione per atto separato, come espressamente previsto per la donazione. “*Nulla quaestio* per quanti ritengono che il contratto di cui all'art. 768–bis cod. civ. sia una donazione modale, essendo chiaro che, in tale prospettiva, si ricadrebbe nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. 782 cod. civ. Per quanti, invece, disconoscono che il patto di famiglia abbia natura donativa, la soluzione finisce per dipendere dal se l'art. 782, comma 2, cod. civ. debba essere inteso come esprimente una regola generale che sia in realtà diretta a regolare ogni atto pubblico in quanto tale, nel qual caso sarà applicabile anche al patto di famiglia; ovvero come regola eccezionale, valida soltanto per la donazione, nel qual caso dovrà ritenersi che tale contratto possa concludersi soltanto tra le persone presenti<sup>21</sup>.”

## **2.4 I soggetti parte del patto di famiglia. L'art.768–quater cod. civ.<sup>22</sup>**

---

<sup>21</sup> E. Lucchini Guastalla, Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemoriar al Patto di famiglia., in *Rivista di diritto civile*, 2007 fasc. 3, pt. 2, pp. 303 – 321; L. Russo, Patto di famiglia e azienda agricola., in *Rivista di diritto civile*, 2007 fasc. 3, pt. 2, pp. 323 – 344; M.A. Imbrenda, Patto di famiglia, solidarietà familiare e family business., in *Rassegna di diritto civile*, 2007 fasc. 2, pp. 418 – 470; F. Giacomazzi, Patto di famiglia. La valutazione dei beni trasferiti ex art. 768-bis c.c., in *Il Foro padano*, 2007 fasc. 2, pt. 2, pp. 135 – 149; G. Bonilini, Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa., in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2007 fasc. 5, pp. 390 – 399.

<sup>22</sup> E. Minervini, E. (2006), Sub art. 768-sexies, in *Il patto di famiglia*, Milano, p. 166 e ss.; F. Corrente, Il patto di famiglia: una nuova legge al servizio dell'impresa, in *Gazz. Not.*, 2006, 1-3, p. 90 e ss.; S. Bolano, I patti successori e l'impresa alla luce di una recente proposta di legge, in *Contratti*, 2006, p. 90; F. Delfini, Il patto di famiglia introdotto dalla legge n. 55/2006 ,cit.; circolare di ASSOFIDUCIARIA 20 dicembre 2006 su Legge 14 febbraio 2006 n.55 Patti di famiglia

L'art. 768-*quater* cod. civ. individua i soggetti che devono partecipare alla stipula del patto di famiglia, oltre ovviamente all'imprenditore e all'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni, già indicati nell'art. 768-bis. cod. civ.. Come già si è detto, assegnatari possono essere i figli del disponente, i suoi nipoti *ex filio* o *ex filia*,<sup>23</sup>. Il Legislatore non ha indicato il coniuge tra gli assegnatari, in quanto la riforma ha lo scopo di favorire il passaggio generazionale dell'azienda<sup>24</sup>.

Quanto agli altri partecipanti l'art. 768-*quater* cod. civ. , nel primo comma, prende in considerazione l'ipotesi in cui, al momento della stipula del patto di famiglia, vi siano nella compagine familiare del disponente anche altri determinati soggetti e, in particolare, il coniuge e/o i legittimari di quest'ultimo, concorrendo a delineare, in uno con l'art. 768-*bis* cod. civ., quella fattispecie che è convenzionalmente definita patto di famiglia complesso e/o a struttura (tri o) plurilaterale.

Dal combinato disposto degli artt. 768-*bis* cod. civ. e 768-*quater* cod. civ. emerge la disciplina del c.d. patto di famiglia complesso, che sarà esaminato più avanti, e/o struttura plurilaterale. Gli elementi essenziali di questa fattispecie, a pena di nullità, sono, oltre alla necessaria partecipazione di tutti i legittimari non assegnatari (anche se sembra possibile la conversione del patto nullo in donazione, qualora abbia i requisiti di cui all'art. 1424 cod. civ., facendo

---

, a cura di F. Corasaniti, C. Vanoni- A. Zoppini, G. Oberto, Lineamenti essenziali del patto di famiglia, cit.

<sup>23</sup> A. Capolupo I nuovi patti di famiglia , in Il Fisco n. 24/2006, fasc. 1, p. 1; G. Amati, Un nuovo contratto per tramandare l'impresa di famiglia , in Diritto e Pratica delle Società, n. 5/2007, 27 marzo 2006, p. 20; A. Lupetti, Patti di famiglia: note a prima lettura , in C.N.N. Notizie del 14 febbraio 2006; M. Cotto- A. Mauro-E. Ranalli, La disciplina dei patti di famiglia , in Schede di aggiornamento Eutekne, agg. 4/2006, scheda n. 836.01, p. 629.

<sup>24</sup> E. Lucchini Guastalla, Art. 768 ter c.c. - Forma. Il patto di famiglia, in Le Nuove leggi civili commentate, 2007 fasc. 1-2, pp. 38 – 40.

intervenire due testimoni alla stipula), la necessaria previsione della liquidazione di questi ultimi.

Sotto il profilo tecnico, al fine dell'esatta individuazione dei soggetti cui applicare la norma, "il Legislatore ha anticipato l'apertura della successione del disponente al momento della conclusione del patto di famiglia, apportando una speciale deroga alla regola generale contenuta nell'art. 456 cod. civ.<sup>25</sup>. Quest'ultimo individua il momento dell'apertura della successione con quello naturale della morte del soggetto, al quale vanno equiparate le ipotesi di dichiarazione di assenza (artt. 49 ss. cod. civ.) e di morte presunta (artt. 58 ss. cod. civ.). Il che permetterebbe di sostenere che con il patto di famiglia, sebbene complesso, si realizzi un fenomeno di c.d. anticipata successione. La finta apertura della successione in un momento diverso da quello reale ha il solo scopo di individuare chi siano in concreto, al momento della conclusione del patto di famiglia, il coniuge e/o i legittimari aventi diritto alla liquidazione di cui al successivo comma."

Il Legislatore opera un espresso riferimento soltanto all'apertura della successione dell'imprenditore, non menzionando quella del titolare di partecipazioni societarie. "La norma costituisce la mera trasposizione del testo contenuto nell'art. 734-*bis* cod. civ. dei primi progetti di legge, nel quale era previsto un ultimo comma cui era demandata la funzione di estendere l'applicazione della normativa in questione anche alle partecipazioni sociali; non si è proceduto poi ad effettuare l'opportuno aggiornamento e coordinamento nelle successive formulazioni della norma. Può ragionevolmente ritenersi che la scelta del Legislatore sia stata dettata anche da ragioni di carattere formale, giacché l'applicazione della novella anche al titolare di partecipazioni societarie sembrerebbe implicitamente sottintesa, benché di quest'ultimo si parli

---

<sup>25</sup> A. Torroni, Il patto di famiglia: aspetti di interesse notarile, in *Rivista del Notariato*, 2008 fasc. 2, pp. 465 – 493.

espressamente solo nella norma definitoria del patto di famiglia e non più nel resto della novella<sup>26</sup>.” Non si può quindi dubitare del fatto che la norma in questione si applichi anche al titolare delle partecipazioni societarie ossia che la norma intenda riferirsi all’apertura della successione non solo dell’imprenditore ma anche del titolare delle partecipazioni societarie.

Va ancora segnalato che la contrapposizione tra il coniuge e i legittimari è soltanto apparente, essendo il primo ricompreso per legge (art. 536, comma 1, cod. civ.) fra i legittimari. “L’approssimazione potrebbe essere spiegata considerando che l’attuale formulazione della norma in esame è il risultato di una serie di progetti di legge nei quali il coniuge veniva a) in un primo tempo addirittura escluso dal novero dei legittimari non assegnatari o b) era preso in considerazione solo come eventuale partecipante per poi c) essere riconsiderato ed equiparato agli altri legittimari, venendo affiancato a questi ultimi anziché esservi ricompreso.”

Sul piano interpretativo, la partecipazione del coniuge si potrebbe anche ritenere necessaria a prescindere dalla sua qualifica di legittimario in quel momento. In base a quest’ultima affermazione, si può ricordare come, anche nei casi di separazione e di divorzio, fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza, non venga meno lo *status* di coniuge.

Quanto, invece, alla locuzione “tutti coloro che sarebbero legittimari”<sup>27</sup>, questi sono sicuramente i discendenti diretti del disponente, e tra questi occorrerà fare menzione dei nascituri concepiti, per i quali l’art. 462 cod. civ. prevede la

---

<sup>26</sup> G. Rizzi, I patti di famiglia. Analisi dei contratti per il trasferimento dell’azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie, Cedam, 2006, p. 23 e ss.; C. Caccavale- F. Tassinari, Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma, in Riv. dir. priv., 1997, p. 88.

<sup>27</sup> G. M. Russo, La struttura del patto di famiglia, in Famiglia, Persone e Successioni, 2012 fasc. 12, pp. 903 – 907.

capacità di succedere mentre, nell'ipotesi di figli minori, troveranno applicazione le norme di volontaria giurisdizione in tema di autorizzazione del giudice tutelare, *ex art. 320 cod. civ.* Una conferma indiretta si può ricavare dalla lettura degli originari progetti di legge in cui si era appositamente previsto un articolo *ad hoc* (art. 768 – *ter* cod. civ.)<sup>28</sup> nel quale veniva stabilito che “il contratto poteva essere concluso da soggetti illimitatamente capaci di agire o con limitata capacità ma previa approvazione del rappresentante legale; qualora quest'ultimo fosse stato un tutore sarebbe stata necessaria anche l'autorizzazione del Tribunale, oppure sarebbe stato possibile che il contratto potesse essere concluso dal rappresentante legale dell'incapace. Quest'ultima possibilità non si concretizzò in una norma perché si ritenne opportuno utilizzare le regole generali vigenti.”

Si è sostenuto, infine, che “al patto di famiglia possono partecipare coloro che potrebbero divenire legittimari a seguito di modifiche dello stato familiare dell'imprenditore come, ad esempio, gli ascendenti, in caso di scomparsa o rinuncia all'eredità da parte di tutti i discendenti, ovvero, i discendenti di secondo grado, in caso di premorienza o incapacità a succedere o rinuncia dei figli, al fine di rendere il contratto opponibile anche a costoro e di escludere il diritto di cui all'art. 768-*sexies*, comma 1, cod. civ. o, ancora, allo scopo di rinunciare da subito ai diritti di legittima loro eventualmente spettanti, evitando una possibile impugnazione dell'atto ai sensi dell'art. 768-*sexies*, comma 2, cod. civ.” La tesi farebbe riferimento all'argomento secondo cui “l'intervento degli ascendenti e dei discendenti ulteriori era previsto testualmente nei due originari progetti di legge però non sembra tenere presente, specie per quanto riguarda gli ascendenti, il dettato dell'art. 538 cod. civ., secondo cui quest'ultimi succedono solo in

---

<sup>28</sup> S. Aceto di Capriglia, Timidi tentativi di armonizzazione della disciplina successoria in Europa, in *Rassegna di diritto civile*, 2013 fasc. 2, pp. 495 – 527; G. Amadio, *Attribuzioni liberali e "riqualificazione della causa"*, cit.

assenza di figli<sup>29</sup>.”

## 2.5 Il diritto alla liquidazione.<sup>30</sup>

“Il secondo comma dell'art. 768 *quater* cod. civ. regola il secondo elemento essenziale costitutivo del patto di famiglia complesso a pena di nullità. Una volta esaurita la fase della concreta assegnazione dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie da parte del disponente in favore dell'assegnatario, l'art. 768-*quater*, comma 2, cod. civ. prevede espressamente che, quando vi siano coniuge e/o legittimari non assegnatari, gli assegnatari debbano provvedere alla liquidazione di costoro con il pagamento di una somma di danaro corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. cod. civ., fatta salva però la facoltà dei primi di rinunziarvi ovvero di convenirne la liquidazione in natura in tutto o in parte.”

“La linearità del testo legislativo non deve tuttavia trarre in inganno; il richiamo alla normativa in tema di diritti dei legittimari evidenzia il punto relativo alla liquidazione del diritto di legittima, spettante al coniuge e/o agli altri legittimari non assegnatari in sede di patto di famiglia, in sostituzione e a tacitazione dei diritti di legittima a costoro spettanti su quella parte di patrimonio di cui l'imprenditore e/o il titolare delle partecipazioni societarie sta disponendo in favore di altri con esenzione della possibilità di agire in riduzione o di imporre la collazione<sup>31</sup>.”

---

<sup>29</sup> A. Ferrari, Patto di famiglia, non assegnatario interdetto e conflitto d'interessi, in *Famiglia e diritto*, 2013 fasc. 4, pp. 366 – 372; T. Bonamini, Sulla partecipazione di un incapace al patto di famiglia, cit.

<sup>30</sup> M. Ieva, Art. 768 *quater* c.c. (Commi 1°, 2° e 4°) - Partecipazione. Il patto di famiglia, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2007 fasc. 1-2, pp. 40 – 57; E. Lucchini Guastalla, Art. 768 *quater* c.c. (Comma 3°) - Partecipazione. Il patto di famiglia, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2007 fasc. 1-2, pp. 57 – 63.

<sup>31</sup> S. Delle Monache, Divisione e patto di famiglia, in *Rivista di diritto civile*, 2012 fasc. 6, pt. 1,

Il Legislatore prevede e regola la disattivazione dei meccanismi di tutela dei diritti dei legittimari al fine di garantire stabilità, al patto di famiglia, che è essenziale alla funzionalità concreta e che comporta l'attribuzione di un diritto di credito. “Quest’ultima soluzione è stata adottata per disciplinare anche i diritti dei legittimari sopravvenuti alla conclusione del patto di famiglia, tali anche all’apertura della successione del disponente. Sulla base di tali premesse, pertanto, assume rilevanza centrale nell’economia della disciplina del patto di famiglia complesso, ai fini della disattivazione dei meccanismi operativi della collazione e della riduzione *ex art. 768-quater*, ultimo comma, cod. civ., il procedimento di liquidazione delle quote di legittima dei legittimari non assegnatari il quale si articola in una serie di necessarie fasi procedurali che, in sintesi, possono così indicarsi:”<sup>32</sup>

- “a) determinazione del valore dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie costituente la base del successivo calcolo;
- b) determinazione delle quote percentuali o proporzionali di diritto spettanti ai legittimari;
- c) applicazione alla base di calcolo di cui al punto a) delle percentuali matematiche di cui al precedente punto b);
- d) determinazione concreta della c. d. quota di liquidazione o del valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. cod. civ.;
- e) determinazioni relative alla liquidazione della quota così individuata: pagamento, pagamento in natura, rinuncia e altre vicende del rapporto obbligatorio”<sup>33</sup>. La fase indicata *sub a)* presuppone di aver già individuato una

---

pp. 767 – 789.

<sup>32</sup> M. Tamponi, Come cambia il diritto successorio, in *Giurisprudenza italiana*, 2012 fasc. 10, pp. 2212 – 2214.

<sup>33</sup> V. Calderini, Profili del trasferimento dell’azienda nel patto di famiglia, in *Diritto e giurisprudenza*, 2008 fasc. 1, pp. 20 – 33.

soluzione con riferimento al problema dell'individuazione di quale sia, in concreto, l'oggetto specifico della valutazione, ossia se debbano prendersi in considerazione a tal fine i soli beni oggetto del patto di famiglia ovvero l'intero patrimonio del disponente.” “Si è osservato<sup>34</sup> che l'art. 768–*quater*, comma 2, cod. civ., nel fare riferimento ad una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. cod. civ., e nel richiamarsi non direttamente alle quote, ma al valore di esse, potrebbe legittimare la conclusione che il Legislatore si sia voluto riferire non solo alle norme riguardanti la determinazione percentuale

---

<sup>34</sup> G. Amadio, *Attribuzioni liberali e "riqualificazione della causa"*, in *Rivista di diritto civile*, 2013 fasc. 3, pp. 491 – 514; V. Putortì, *I contratti "post mortem"*, cit.; F. Scaglione, *I negozi successori anticipatori*, in *Rivista del Notariato*, 2012 fasc. 2, pp. 347 – 365; F. A. Cancellà, *Brevi considerazioni critiche su opponibilità, pubblicità e apparenza nelle donazioni. Note a margine degli articoli 561 e 563 c.c.*, cit.; T. Tassani, *Profili fiscali del passaggio generazionale d'impresa*, in *Studi e Materiali*, 2012 fasc. 1, pp. 137 – 166; G. Capparella, *Crisi coniugale e partecipazioni societarie: spunti ricostruttivi in tema di patto di famiglia*, in *Rivista del Notariato*, 2011 fasc. 3, pt. 3, pp. 713 – 730; A. Tullio, *L'azione di riduzione e le azioni di restituzione*, cit.; G. Bonilini, *Se la rinuncia all'azione di riduzione possa valere quale donazione indiretta*, cit.; M.P. Pignalosa, *Sul divieto per i legittimari di rinunciare all'azione di riduzione durante la vita del donante*, cit.; G. Bevivino, *Il patto di famiglia: fra negozio e procedimento*, cit.; U. La Porta, *Azione di riduzione di "donazioni indirette" lesive della legittima e azione di restituzione contro il terzo acquirente dal "donatario"*. Sull'inesistente rapporto tra art. 809 e art. 563 c.c., cit.; C. Cicala, *Patto di famiglia e riunione fittizia del bene produttivo*, cit.; F. Oliviero, *Comunione legale*, in *Studium iuris*, 2009 fasc. 4, pp. 422 – 423; G. Beltramelli, *Aspetti fiscali del patto di famiglia*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2008 fasc. 3, pt. 1, pp. 528 – 540; G. Perlingieri, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, cit.; G. Lotta, *La delimitazione dell'ambito di applicazione materiale della disciplina comunitaria di conflitto sulle obbligazioni contrattuali: le convenzioni che disciplinano le unioni extramatrimoniali e le donazioni*, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, 2007 fasc. 4, pp. 28 – 45; C. Caccavale, *Le categorie dell'onerosità e della gratuità nei trasferimenti attuati nell'ambito del patto di famiglia: prime considerazioni*, in *Rivista di diritto privato*, 2007 fasc. 4, pp. 739 – 751; M. Porcelli, S. Presta, *Le sistemazioni patrimoniali "dedicate" tra negozi di destinazione e organizzazione dell'impresa: sintesi di un convegno*, in *Rassegna di diritto civile*, 2007 fasc. 4, pp. 1193 – 1208; A. De Stefano, *Riduzione delle donazioni di quote sociali e riflessi in tema di patto di famiglia*, in *Diritto e giurisprudenza*, 2007 fasc. 4, pp. 516 – 522; D. Damascelli, *Il "patto di famiglia" nel diritto internazionale privato*, cit.; L. Alberini, *Conclusioni e formazione progressiva del patto di famiglia*, in *Giustizia civile*, 2007 fasc. 9, pt. 2, pp. 311 – 354; F. Scodellari, *Donazione di azienda e di partecipazioni societarie: responsabilità del donatario nella disciplina dei patti di famiglia introdotta dalla l. n. 55 del 2006*, cit.

delle quote di legittima, ma a quelle dettate in tema di riunione fittizia e a quelle rilevanti ai fini del calcolo delle quote di legittima.” In tal senso, allora, le quote di legittima da prendere in considerazione sarebbero quelle spettanti ai legittimari sull’intero asse ereditario del disponente incluse anche le liberalità precedentemente effettuate. Ma una lettura in tal senso, che comporterebbe di dover procedere ad una valutazione complessiva dell’intero patrimonio del disponente, appare da respingere non solo per le conseguenze ingiuste cui condurrebbe, ma anche perché porterebbe a travisare la *ratio* giustificativa della novella e il fine perseguito dalla tutela prevista. Pertanto, si deve ritenere che oggetto della valutazione siano i soli beni oggetto del patto di famiglia e l’azienda e/o le partecipazioni societarie con esso trasferite.

### **2.5.1 Il tempo della liquidazione.<sup>35</sup>**

Altra questione che si pone all’interprete è quella dell’individuazione del momento temporale al quale riferire i valori dei beni oggetto di valutazione. In realtà, dall’art. 768–*quater*, comma 2, cod. civ. non si traggono elementi decisivi che aiutino l’interprete nella soluzione del problema, anche se si potrebbe propendere verso l’idea che il *dies* in questione debba coincidere con quello della conclusione del patto di famiglia, in espressa deroga al principio generale sancito dall’art. 556 cod. civ. secondo cui, invece, il valore dei beni ereditari, ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione, va sempre riferito al momento dell’apertura della successione.

### **2.5.2 Le modalità di valutazione.**

---

<sup>35</sup> A. Torroni, Il patto di famiglia: aspetti di interesse notarile, cit.

Quanto alle modalità concrete in base alle quali procedere alla valutazione dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie, la novella non dice nulla né per quanto riguarda il tipo di procedimento da adottare né con riferimento agli eventuali criteri di stima da seguire. L'unico riferimento sembrerebbe essere quello contenuto nella prima proposizione del comma 3 dell'art. 768-*quater* cod. civ., il quale rimanda ad una valutazione convenzionale quando si riferisce ad un valore attribuito in contratto, sebbene tale norma sia dettata con esclusivo riferimento all'ipotesi considerata dei beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari. Da ciò si potrebbe trarre la conclusione che, non avendo il legislatore stabilito alcuna regola specifica sul punto, il tutto sarebbe rimesso interamente alle libere determinazioni dell'autonomia negoziale delle parti.

“Se è pur vero che a tal fine potrebbe tornare utile l'utilizzo del criterio dell'effettivo valore venale dei singoli beni previsto sia dall'art. 726, comma 1, cod. civ. che dall'art. 556 cod. civ., è altresì vero che le parti non sono vincolate dalla legge a dover seguire alcun determinato procedimento, né ad adottare predeterminati criteri specifici. Un approccio più prudente suggerisce di procedere alla predisposizione di una valutazione che appaia oggettivamente plausibile, giacché non va dimenticato che la valutazione determinata ai sensi dell'art. 768-*quater* cod. civ. assume una sua rilevanza, non solo ai fini di cui alla norma citata, ma anche e soprattutto con riguardo all'ipotesi disciplinata dall'art. 768-*sexies*, comma 1, cod. civ., che ad essa fa esplicito riferimento. Il che consentirebbe di evitare le liti tra gli originari partecipanti al contratto *ex art. 768-quinquies* cod. civ., e quelle che potrebbero sorgere al momento dell'apertura della successione con i legittimari sopravvenuti *ex art. 768-sexies* cod. civ.”

A tal fine, oltre il citato criterio del reale valore venale dei beni, potrebbe, ad esempio, essere utile indicare in contratto quali siano i criteri oggettivi seguiti nella valutazione dei beni in oggetto. “In quest'ottica, tuttavia, sarebbe in ogni

caso preferibile che la valutazione non venga lasciata nella discrezionale disponibilità dei contraenti ma venga determinata da un soggetto terzo.” Si potrebbe, quindi, suggerire una valutazione peritale con la predisposizione di una relazione di stima, da allegare al contratto quale sua parte integrante e sostanziale, redatta da parte di un esperto iscritto ad apposito albo nominato dalle parti o, ancora meglio, da una terza persona o da un organo giudiziario. In tal modo il rischio di impugnazione della valutazione sarebbe residuale, consentendosi al patto di famiglia di conseguire quella certezza che è funzionale alla sua stessa essenza.

### **2.5.3 Determinazione delle percentuali.**

Per determinare le quote percentuali spettanti ai legittimari occorre preliminarmente individuare l'esatto numero dei legittimari da prendere in considerazione nel singolo caso concreto: a tal fine soccorre il dettato dell'art. 768-*quater*, comma 1, cod. civ., che individua costoro nel coniuge e nei legittimari che sarebbero tali ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore e/o del titolare delle partecipazioni societarie.

Inoltre, in questa fase del procedimento non può assumere rilevanza alcuna l'eventualità che uno dei legittimari rinunci *ex art. 768-*quater*, comma 2, cod. civ.* alla quota di liquidazione, giacché la stessa può avvenire, come si evince dalla citata norma, solo dopo che si sia determinata in concreto la quota di liquidazione: il legittimario, difatti, può rinunciare solo alla propria quota di liquidazione, ma così come già determinata, per cui la rinuncia stessa rileva soltanto *ex post*, e non può incidere in alcun modo su questa fase necessaria del procedimento di liquidazione in cui, per il momento, continuerà a far numero ai fini del calcolo.

“Dal tenore letterale dell'art. 768-*quater*, comma 2, cod. civ. appare chiaro, pertanto, che la costituzione del diritto di credito alla liquidazione in favore dei

legittimari non assegnatari costituisce un momento ineliminabile del complesso procedimento previsto. Orbene, una volta individuato l'esatto numero dei legittimari, argomento che si affronterà in seguito, che devono essere presi in considerazione, si procederà ad esaminare quale sia, tra le ipotesi di concorso previste espressamente dagli artt. 537 – 548 cod. civ., quella applicabile al singolo caso concreto; dopo di che, sulla base della norma prescelta, si procederà a determinare definitivamente quali siano le quote proporzionali o percentuali di diritto che spettano a ciascun legittimario e dopo sarà individuata anche la quota disponibile.”

#### **2.5.4 La quota di liquidazione.<sup>36</sup>**

“Questa ulteriore fase del procedimento è quella sicuramente più elementare giacché si tratta di una mera operazione matematica, anche se la stessa appare essenziale nell'economia della disciplina del patto di famiglia. Infatti, essa gode di una sua autonomia funzionale rispetto a quella successiva poiché la determinazione concreta della c.d. quota di liquidazione potrebbe non coincidere con il risultato del calcolo matematico, ben potendo le parti convenire un valore concreto di liquidazione superiore o inferiore allo stesso senza, pertanto, tener conto di quel risultato.”

“La determinazione concreta della c.d. quota di liquidazione è il momento centrale della regolamentazione negoziale del patto di famiglia, giacché individua il valore della quota di legittima che deve essere liquidata ai legittimari o, ed è lo stesso, individua il prezzo che deve pagare l'assegnatario per la stabilità dell'acquisto derivante dal patto di famiglia; al contempo, è il prezzo che

---

<sup>36</sup> V. Putorti, I contratti "post mortem", cit.; F. Scaglione, I negozi successori anticipatori, in *Rivista del Notariato*, 2012 fasc. 2, pp. 347 – 365; G. Chiarizia, Il patto di famiglia: potenzialità e aspetti ancora critici, in *Bollettino tributario d'informazioni*, 2012 fasc. 8, pp. 576 – 583.

devono ricevere i legittimari non assegnatari per subire l'effetto legale negativo o preclusivo di cui all'art. 768-*quater*, ultimo comma, cod. civ. Inoltre, essa rappresenta una fase fondamentale del procedimento, giacché solo alla sua conclusione nascerà il diritto di credito alla liquidazione in favore dei legittimari non assegnatari. In tale ambito l'autonomia delle parti non sembra subire limitazione alcuna – stante la possibilità addirittura di rinunciare del tutto alla quota di liquidazione - , e potrà spaziare dalla semplice applicazione del risultato matematico di cui al precedente punto c) fino ad arrivare a convenire un valore inferiore oppure superiore rispetto a quest'ultimo.”<sup>37</sup>

### **2.5.5 Il diritto di credito.**

“Il diritto di credito alla liquidazione della somma di danaro determinata dai contraenti nasce, per espressa disposizione normativa, quale ipotesi di obbligazione di dare in cui l'oggetto della prestazione è una somma di danaro e, quindi, un'obbligazione di genere e pecuniaria, integrante come tale un'obbligazione di valuta.

La previsione di una possibile liquidazione in natura, totale o parziale, pare anch'essa non allontanarsi più di tanto da figura già note. Sarà sicuramente una questione di interpretazione della volontà dei contraenti verificare se questi abbiano voluto, in concreto, porre in essere l'una ovvero l'altra fattispecie estintiva del rapporto obbligatorio e ciò in particolare nel caso di non contestualità dell'adempimento dell'obbligazione in natura, giacché si dovrà propendere per la sussistenza di una *datio in solutum* quando l'adempimento del debito da liquidazione in natura avvenga contestualmente alla stipula del patto di famiglia.”

---

<sup>37</sup> N. Di Mauro, E. Minervini, V. Verdicchio, *il patto di famiglia*, cit.

## 2.6 Le assegnazioni ex art. 768–quater, comma 3.<sup>38</sup> Il problema dell'identificazione dei beni assegnati.

L'art. 768–quater, comma 3, cod. civ. prevede che *“I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti”* e aggiunge che *“l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti”*. La legge non chiarisce se le assegnazioni sono: “a) quelle compiute dallo stesso discendente assegnatario, dato che il comma in questione andrebbe letto come una naturale prosecuzione esplicitiva, complementare a quanto previsto nel comma precedente, ovvero b) le assegnazioni effettuate dal disponente, in ciò confortato dai lavori preparatori e dalle relazioni al progetto di legge<sup>39</sup>.”

---

<sup>38</sup> R. Siclari, La riforma mancata del patto di famiglia: occasione persa o viatico per una più attenta riflessione?, in *Rivista del Notariato*, 2012 fasc. 1, pt. 1, pp. 17 – 49.

<sup>39</sup> E. Lucchini Guastalla, Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemioriar al Patto di famiglia, in *Rivista di diritto civile*, 2007 fasc. 3, pt. 2, pp. 303 – 321; R. Lugano, A. Pellicciardi, Patti di famiglia: i risvolti tributari dopo la legge n. 256/2006, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2007 fasc. 3, pp. 571 – 575; A. Palazzo, Il Patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato, in *Rivista di diritto civile*, 2007 fasc. 3, pt. 2, pp. 261 – 272; E. Lucchini Guastalla, Art. 768 ter c.c. - Forma. Il patto di famiglia, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2007 fasc. 1-2, pp. 38 – 40; G. Zizzo, I trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali per successione o donazione, in *Corriere tributario*, 2007 fasc. 17, pp. 1351 – 1356; M. Avagliano, Patti di famiglia e impresa, cit.; A. Di Simone, C. Forino, Gli effetti della mancata partecipazione di un legittimario al patto di famiglia, in *Notariato*, 2006 fasc. 6, pp. 703 – 715; M. Avagliano, Patti di famiglia e impresa, cit.; A. Merlo, Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati. Profili civilistici del Patto di famiglia, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, 2006 fasc. 2-3, pp. 100 – 114; C. Caccavale, Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati. Appunti per uno studio sul Patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, 2006 fasc. 2-3, pp. 32 – 68.

Si discute inoltre se la liquidazione dei legittimari non assegnatari debba avvenire necessariamente con beni provenienti dal patrimonio del discendente oppure no. Quest'ultima affermazione è basata sull'interpretazione del periodo contenuto nel comma 2 dell'articolo in commento secondo cui sono gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie che devono liquidare i non assegnatari.

Alcuni autori<sup>40</sup>, “sulla scorta di un'interpretazione restrittiva del comma 2 e della tesi secondo cui la liquidazione dei legittimari non assegnatari debba essere effettuata necessariamente dall'assegnatario dell'azienda, per spiegare il significato della norma, hanno sostenuto che in questo caso si potrebbe configurare l'esistenza di *donazioni indirette* in favore dei non assegnatari da parte del disponente, attuate da costui a mezzo del discendente, per cui, come tali, da imputare alle quote di legittima dei beneficiari rispetto alla successione del disponente ovvero quali indirette attribuzioni, per il tramite degli assegnatari, da parte del disponente.”

Altri<sup>41</sup>, “viceversa, assumendo che la liquidazione dei legittimari non assegnatari non debba essere effettuata necessariamente dal solo assegnatario, ma potrebbe provenire anche dallo stesso disponente ha sostenuto che la disposizione in

---

<sup>40</sup> M. Ieva, Circolazione e successione mortis causa, in Rivista del Notariato, 2012 fasc. 1, pt. 1, pp. 51 – 73.

<sup>41</sup> S. Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, cit.; G. Oberto, Lineamenti essenziali del patto di famiglia, cit.; E. Calò, Patto di famiglia e norme di conflitto, in Famiglia, Persone e Successioni, 2006 fasc. 7, pp. 629 – 637; C. Leo, Il patto di famiglia, cit.; C. Caccavale, Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in Notariato, 2006 fasc. 3, pp. 289 – 314; M.C. Andrini, Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale., in Vita notarile, 2006 fasc. 1, pt. 1, pp. 31 – 44; G. Petrelli, La nuova disciplina del "patto di famiglia"., cit.; G. Mirabelli, G. Scanzano, Panorama di giurisprudenza della Corte di Cassazione - Primo quadrimestre 1989, in Rivista di diritto civile, 1989 fasc. 5, pp. 556 – 575; G. Perlingieri, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi, cit.

commento consentirebbe eccezionalmente di imputare alla quota di legittima, riferita alla successione del disponente al tempo della sua morte, un'attribuzione patrimoniale liquidatoria della posizione dei legittimari non assegnatari non proveniente dal patrimonio di costui ma dal patrimonio dell'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni." La norma non contemplerebbe, pertanto, l'ipotesi della liquidazione da parte del disponente di quanto dovuto dall'assegnatario ai legittimari non assegnatari, a mezzo di liberalità ulteriori a questi ultimi, giacché queste dovrebbero essere imputate alle loro quote già per regola generale (art. 564, comma 2, cod. civ.) per cui non sarebbe stato necessario prevedere in una nuova norma ciò che è già stabilito quale regola generale in materia successoria. Viceversa, la nuova norma sarebbe stata dettata al fine esclusivo di consentire di imputare alle quote di legittima dei non assegnatari, rispetto alla successione del disponente al momento della sua morte, quelle attribuzioni patrimoniali ricevute non già dal disponente stesso ma dagli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, come se le stesse provenissero dal patrimonio del disponente sebbene provenienti, invece, da quello dell'assegnatario. Il che spiegherebbe perché, nella norma in commento, non sarebbe stabilito niente relativamente all'imputazione del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie alla quota di legittima dell'assegnatario, giacché qui sarebbe stato del tutto superfluo, stabilendolo già la citata regola generale. Il comma 3 dell'articolo in commento rappresenterebbe, pertanto, la naturale continuazione e il completamento di quanto previsto nel comma precedente.

“Per entrambi gli orientamenti, poi, il secondo periodo del comma in esame starebbe a legittimare l'idea che il patto di famiglia, sotto il profilo del suo perfezionamento, possa integrare anche un'ipotesi di fattispecie a formazione progressiva quando le assegnazioni in questione avvengano non contestualmente ma con un contratto successivo collegato, dove il primo contratto si limiterebbe ad individuare il valore delle quote spettanti a ciascuno dei legittimari non

assegnatari ossia l'ammontare del credito a costoro spettante, rinviandosi l'effettivo adempimento ad un momento successivo<sup>42</sup>.”

### **2.6.1 Critiche.**

La prima obiezione che può muoversi alle ricostruzioni esposte, sebbene di carattere formale, è che, in realtà, la norma in questione parla di beni assegnati, per cui l'interpretazione proposta lascerebbe fuori dal suo ambito applicativo la liquidazione in danaro effettuata dal beneficiario assegnatario ai legittimari non assegnatari. Difatti, la locuzione in esame non pare si possa adattare a questa ipotesi, ma solo a quella prevista dall'ultimo periodo del comma 2, che fa riferimento alla liquidazione in natura e per la quale avrebbe senso parlare, appunto, di beni assegnati.

Ma anche ove si volesse interpretare estensivamente quella locuzione, non si può fare a meno di ricordare che il Legislatore della novella ha avuto modo più volte di sottolineare che il comma in questione disciplina l'ipotesi in cui l'imprenditore effettui altre assegnazioni ai propri legittimari, nel qual caso i beni assegnati saranno imputati alle loro quote di legittima, e che tale imputazione si determina non solo nel caso di assegnazioni contenute nello stesso contratto ma anche per quelle contenute in un contratto successivo collegato espressamente al primo. Il che contribuisce a rendere meno plausibile la superiore ricostruzione, dato che la stessa apparirebbe in contrasto con il dato normativo come deve essere interpretato secondo le chiare indicazioni fornite dal Legislatore, sulla base delle quali si è venuto a formare, nell'ambito del dibattito dottrinario sul punto, l'altro orientamento<sup>43</sup>, secondo cui il comma in questione si riferirebbe solo ed

---

<sup>42</sup> G. Petrelli, La nuova disciplina del "patto di famiglia", in Rivista del Notariato, 2006, cit.

<sup>43</sup> P. Schlesinger, Interessi dell'impresa e interessi familiari nella vicenda successoria, in La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, Padova, 1995; S. Montanari, Le aziende familiari: continuità e successione, Padova, 2003; A. Busani, Patto di famiglia e governance dell'impresa trasferita, in Patti di famiglia per l'impresa,

esclusivamente alle assegnazioni compiute dal disponente.

Ciò che, tuttavia, non viene chiarito dallo stesso Legislatore è a che titolo l'imprenditore effettui tali assegnazioni, anche e soprattutto nell'economia del complessivo regolamento negoziale del patto di famiglia in cui esse si inseriscono, sia quando avvengano contestualmente che con contratto successivo ad esso collegato.

### **2.6.2 Le funzioni delle assegnazioni.**

Ci si chiede poi<sup>44</sup> “se queste assegnazioni: a) si inseriscano a pieno titolo nel contesto della complessa regolamentazione negoziale del patto di famiglia, legittimando la possibilità per il disponente di liquidare egli stesso direttamente, con propri ulteriori beni e in luogo dell'assegnatario, i legittimari non assegnatari oppure b) siano fini a se stesse, e vengano, pertanto, effettuate dal disponente casualmente approfittando dell'occasione della conclusione del patto di famiglia.”

---

Fondazione italiana per il notariato, il Sole 24 ore, 2006.

<sup>44</sup> L. Balestra, Art. 768 bis c.c. - Nozione. Il patto di famiglia, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2007 fasc. 1-2, pp. 25 – 38; M. A. Pannicelli, Il divieto dei patti successori: prospettive di revisione legislativa, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2008 fasc. 4, pp. 361 – 367; A. Cataudella, Parti e terzi nel patto di famiglia, cit.; G. Perlingieri, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi, cit.; F. Parente, Le disposizioni in "forma indiretta" connesse alla morte., in *Rassegna di diritto civile*, 2008 fasc. 1, pp. 107 – 145; G. Perlingieri, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi., cit.; V. Calderini, Profili del trasferimento dell'azienda nel patto di famiglia., in *Diritto e giurisprudenza*, 2008 fasc. 1, pp. 20 – 33; S. Iannicelli, La conciliazione stragiudiziale delle controversie: modelli differenti e dubbi interpretativi., in *Obbligazioni e Contratti*, 2008 fasc. 2, pp. 146 – 160; V. Mastroiacovo, Non è soggetto ad imposizione il passaggio generazionale dell'azienda., in *Corriere tributario*, 2008 fasc. 4, pp. 326 – 330.

Secondo una <sup>45</sup> prima impostazione, più restrittiva, motivata sulla base dell'assunto che la liquidazione dovuta dall'assegnatario ai non assegnatari debba avvenire necessariamente con beni propri del primo, integrando questa null'altro che una sorta di conguaglio divisorio, le assegnazioni in questione non sarebbero delle attribuzioni liquidatorie e, quindi, necessarie, ma meramente eventuali, compiute dal disponente in occasione del patto di famiglia e, come tali, normalmente assoggettate al regime dell'imputazione al momento dell'apertura della successione di costui. All'apertura della successione del disponente, si dovrebbe procedere ad una riunione fittizia calcolando il valore del *relictum* e del *donatum* con esclusione dell'azienda o della partecipazione societaria e il legittimario assegnatario dovrebbe verificare se la sua quota di riserva sia stata lesa dopo aver imputato il valore convenzionale attribuito ai beni assegnati con il contratto. Se vi fosse lesione, il legittimario potrebbe agire in riduzione sugli altri beni mentre, viceversa, ove non vi fosse lesione e costui abbia ricevuto più di quanto gli competeva per legge come quota di riserva, la sua attribuzione non sarebbe assoggettabile a riduzione né a collazione sebbene la stessa abbia potuto ledere i diritti degli altri legittimari.

---

<sup>45</sup> L. Balestra, Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione.,cit.; U. Salvestroni, Brevi note in tema di "patto di famiglia"., in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2007 fasc. 4, pp. 1291 – 1297; C. Caccavale, Le categorie dell'onerosità e della gratuità nei trasferimenti attuati nell'ambito del patto di famiglia: prime considerazioni., in Rivista di diritto privato, 2007 fasc. 4, pp. 739 – 751; A. De Stefano, Riduzione delle donazioni di quote sociali e riflessi in tema di patto di famiglia., in Diritto e giurisprudenza, 2007 fasc. 4, pp. 516 – 522; F. Gerbo, Il patto di famiglia: problemi dogmatici. Loro riflessioni redazionali.,cit.; P. Zanelli, La riserva "pretermessa" nei patti di famiglia.,cit.; L. Salvatore, Il trapasso generazionale nell'impresa tra patto di famiglia e trust., in Notariato, 2007 fasc. 5, pp. 553 – 561; D. Damascelli, Il "patto di famiglia" nel diritto internazionale privato.,cit.; L. Balestra, Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (parte prima).cit.

Pur rimanendo in linea con la tesi<sup>46</sup> “secondo cui, in tal caso, si tratta pur sempre di attribuzioni effettuate esclusivamente dal disponente, e cercando di prospettare un’interpretazione sistematica del comma in esame, si potrebbe cominciare con il rilevare che quello che più non convince è l’assunto secondo cui l’imputazione alla quale sembrerebbe riferirsi la norma in commento sia quella operante con riguardo all’intero patrimonio del disponente al momento dell’apertura “reale” della successione di costui, ossia al momento della sua morte. In realtà, se si considera la peculiarità della disciplina del patto di famiglia e la particolare *fictio iuris* con la quale esordisce l’art. 768–*quater*, comma 1 cod. civ. – ai sensi della quale il Legislatore simula l’apertura della successione del disponente al momento non della sua morte ma a quello ben diverso della conclusione del contratto in questione – non sarebbe del tutto insolito sostenere che l’imputazione di cui al comma 3 del citato articolo non si riferisce a quella da attuare al momento della morte del disponente bensì a quella da effettuarsi simulatamente al momento della conclusione del patto di famiglia, e con riguardo esclusivamente alla massa ereditaria virtuale composta dai soli beni oggetto del contratto stesso. “L’imputazione in questione non sarebbe quella che avviene al momento della reale apertura della successione del disponente – regolata dagli artt. 553 e 564, comma 2, cod. civ. – ma quella relativa alla fittizia apertura della successione antecedente alla reale morte del disponente – regolata dall’art. 768–

---

<sup>46</sup> A. Zoppini, Profili sistematici della successione "anticipata" (note sul Patto di famiglia), cit.; E. Lucchini Guastalla, Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione *si praemoriar* al Patto di famiglia., in *Rivista di diritto civile*, 2007 fasc. 3, pt. 2, pp. 303 – 321; L. Russo, Patto di famiglia e azienda agricola., cit.; M. A. Imprenda, Patto di famiglia, solidarietà familiare e family business., in *Rassegna di diritto civile*, 2007 fasc. 2, pp. 418 – 470; F. Giacomazzi, Patto di famiglia. La valutazione dei beni trasferiti ex art. 768-bis c.c., cit.; G. Bonilini, Patto di famiglia e diritto delle successioni *mortis causa*., cit.; E. Minervini, (2006), Sub art. 768 *sexies*, cit.; L. Corrente, Il patto di famiglia: una nuova legge al servizio dell’impresa, in *Gazz. Not.*, 2006, 1-3, p. 90 e ss.; E. Bolano, I patti successori e l’impresa alla luce di una recente proposta di legge, cit.; E. Delfini, Il patto di famiglia introdotto dalla legge n. 55/2006, cit.; circolare di ASSOFIDUCIARIA 20 dicembre 2006 cit.; G. Oberto, Lineamenti essenziali del patto di famiglia, cit..

*quater*, comma 1, cod. civ. – facente parte del complesso procedimento di liquidazione dei diritti dei legittimari non assegnatari ed avente ad oggetto solo l'azienda e/o le partecipazioni societarie assegnate con il patto di famiglia.”

“Per ben intendere ciò che si vuole dire si può fare il seguente esempio: una volta attribuito per contratto un dato valore all'azienda o alle partecipazioni societarie e determinata la quota concreta di liquidazione spettante al legittimario non assegnatario *ex art. 768–quater*, comma 2, cod. civ., ove venga attribuito a costui *ex art. 768–quater*, comma 3, cod. civ. dal disponente un determinato bene, l'assegnatario dovrà corrispondere a costui ancora la differenza in danaro o in natura. L'assegnazione ai legittimari non assegnatari andrebbe, in tale contesto, a sostituire, in parte o in tutto, la liquidazione cui è tenuto il discendente ad avverrebbe nei limiti del valore convenzionalmente attribuito, da un lato, al bene assegnato e, dall'altro, all'azienda o alla partecipazione societaria.”

### **2.6.3 La qualificazione giuridica delle assegnazioni.**

“L'adempimento dell'obbligazione dell'assegnatario non dovrà essere basato su un intento liberale, potendo il rapporto interno tra disponente ed assegnatario essere supportato anche da una causa diversa, ad esempio, a titolo oneroso, così rispondendo alla facile obiezione che in tal modo il legittimario assegnatario dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie verrebbe ad essere duplicemente avvantaggiato dal disponente.”

In pratica, si potrebbe affermare che l'assegnazione sia riferita alla fase esecutiva del rapporto obbligatorio sennò non si potrebbe affermare che l'assegnazione può essere fatta anche con un contratto successivo collegato al patto di famiglia. Il disposto del comma 3 porterebbe a ritenere che quest'ultima affermazione abbia validità giuridica.

L'assegnazione sarebbe quella fatta dal disponente ai legittimari non assegnatari. Sembra opportuno dire che questa assegnazione successiva dovrebbe essere

imputata alla quota di legittima del legittimario non assegnatario, facendo riferimento alla massa ereditaria separata. Quest'ultima sarebbe però il risultato di una precedente riunione fittizia e composta soltanto dai beni del patto di famiglia complesso.

#### **2.6.4 Il collegamento negoziale.<sup>47</sup>**

In questo paragrafo vengono ricostruite le possibili forme del collegamento negoziale tra due o più contratti, allo scopo di meglio inquadrare il riferimento al collegamento contenuto nell'art. 768-*quater*, comma 3. La dottrina<sup>48</sup> individua vari tipi di collegamento negoziale, suddividendoli in: collegamento *genetico*, collegamento *funzionale*, collegamento *legale* e collegamento *volontario*. Nel primo caso il nesso di interdipendenza si presenta quando uno dei contratti influisce sulla formazione del contratto seguente. Nel secondo caso il nesso di interdipendenza si presenta quando è precisata la funzione ricercata dalle parti con i due contratti insieme, che sono un mezzo per l'interesse finale. Si è in presenza del collegamento legale quando lo stesso è la funzione che il contratto deve svolgere come nel caso dei contratti accessori e di quelli modificativi.

---

<sup>47</sup> F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006.

<sup>48</sup> F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, 2006, cit.; F. Messineo, Il contratto in genere, Milano, Tratt. Dir. Civ., dir. Cicu-Messineo; (a cura di) Briganti Ernesto, Osservatorio di giurisprudenza, in Notariato, 2012 fasc. 6, pp. 629 – 631; G. Bevivino, Il patto di famiglia: fra negozio e procedimento, cit.; F. Parente, I rapporti patrimoniali tra i coniugi e il regime normativo dell'accordo di "scelta" della legge applicabile, in Rassegna di diritto civile, 2007 fasc. 3, pp. 663 – 694; F. Bartolini, Collegamento negoziale e interpretazione (soggettiva) del contratto, in I Contratti, 2013 fasc. 4, pp. 342 – 348.

Infine, si parla di collegamento volontario quando le parti nell'esercizio del loro potere di autonomia privata espressamente prevedono che la "vita" di un contratto è subordinata al secondo.

### **2.6.5 L'art. 768-*quater*, comma 3, secondo periodo come fattispecie di collegamento volontario "tipico".**

Nell'ipotesi di cui all'art. 768-*quater*, comma 3, potrebbe dirsi che il collegamento è tipico e volontario, perché la norma rimette alla volontà espressa delle parti il collegamento tra il contratto successivo di assegnazione e il patto di famiglia. La norma disciplina il fatto che il secondo contratto sia legato al primo dalle parti; in mancanza di questa dichiarazione non sarebbe possibile specificare l'eventuale collegamento tra i due contratti; di conseguenza l'attribuzione patrimoniale del disponente in favore dei legittimari non assegnatari non sarebbe diversa da una attribuzione patrimoniale liberale.

Il collegamento negoziale tra l'assegnazione, il patto di famiglia e la partecipazione di tutti i soggetti sono elementi indispensabili per far sì che l'assegnazione possa ritenersi liquidatoria dei diritti dei legittimari non assegnatari e sostitutiva dell'obbligo dell'assegnatario. Questa assegnazione sarebbe parte di un negozio traslativo di adempimento dell'obbligo altrui e di un pagamento traslativo fatto da un terzo.

### **2.7 L'ultimo comma dell'art. 768-*quater* cod. civ.<sup>49</sup>**

---

<sup>49</sup> A.L. Bonafini, Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio., in *Contratto e impresa*, 2006 fasc. 4-5, pp. 1191 – 1260; G. Sicchiero, La causa del patto di famiglia., in *Contratto e impresa*, 2006 fasc. 4-5, pp. 1261 – 1288; A. Di Sapio, Osservazioni sul patto di famiglia (brogliaccio per una lettura disincantata)., in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2007 fasc. 1, pt. 2, pp. 289 – 327; M.C. Lupetti Le assegnazioni dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni sociali nei patti di famiglia., in *Le Società*, 2007 fasc. 2, pp. 143 – 150; A. Di Simone, C. Forino, Gli effetti della mancata partecipazione di un legittimario al patto di famiglia., in *Notariato*, 2006 fasc. 6, pp. 703 – 715; M. Marmocchi, *Atto pubblico e*

“L’ultimo comma della norma in oggetto elimina i meccanismi operativi di tutela dei diritti dei legittimari e/o coeredi insiti negli istituti della riduzione e della collazione.”

“Si afferma<sup>50</sup> che essa apporterebbe due deroghe al vigente sistema normativo in tema di divisione e successione ereditaria: a) una prima deroga all’art. 737, comma 2, cod. civ. ai sensi del quale i legittimari non possono rinunciare al diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della porzione di legittima finché sia in vita il donante, né con dichiarazione espressa né prestando il loro assenso alla donazione, argomento che si tratterà successivamente.” “Si suppone<sup>51</sup> che la norma prenda in

---

condizioni generali di contratto, in Riv. not., 1971, p. 498-499; F. Padovani, Fenomeno successorio e strumenti di programmazione patrimoniale alternativi al testamento, in Rivista del Notariato, 2008 fasc. 5, pt. 1, pp. 1007 – 1028.

<sup>50</sup> A. Cilento, Convenzioni commissorie tra integrità del consenso e funzione negoziale, in Banca borsa e titoli di credito, 2013 fasc. 2, pt. 2, pp. 207 – 216; G. Cascella, La causa concreta del contratto di mutuo quale strumento di tutela del debitore, in Vita notarile, 2013 fasc. 1, pp. 19 – 32; F. P. Patti, Collegamento negoziale e obbligo di rinegoziazione, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2013 fasc. 2, pt. 1, pp. 120 – 127; R. Palombo, Un'occasione mancata per chiarire alcuni (tra i tanti) dubbi in materia di collegamento negoziale nel credito al consumo, in Giurisprudenza italiana, 2013 fasc. 2, pp. 308 – 314; G. D'Amico, Credito al consumo e principio di relatività degli effetti contrattuali (considerazioni 'inattuali' su collegamento negoziale e buona fede), in I Contratti, 2013 fasc. 7, pp. 712 – 725; S. Chirichigno, M. Di Siena, L'imposta di registro sulla cessione dei crediti (futuri) da Tariffa GSE, in Corriere tributario, 2012 fasc. 47, pp. 3652 – 3657; A. Spina, Sulla configurabilità del collegamento negoziale tra contratto preliminare di compravendita e contratto di credito al consumo, in Il Foro padano, 2012 fasc. 4, pt. 1, pp. 667 – 676; G. Orefice, L'eccezione di inadempimento nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2012 fasc. 12, pt. 1, pp. 1063 – 1069; G. Caradonna, Rilevanza del collegamento contrattuale nel mutuo di scopo e nelle operazioni di credito al consumo, in I Contratti, 2012 fasc. 12, pp. 996 – 1002; V. Farina, La ricostruzione giudiziaria del rapporto di conto corrente, in Obbligazioni e Contratti, 2012 fasc. 11, pp. 777 – 791.

<sup>51</sup> D. Russo, Nullità successiva di protezione da inadempimento? Spunti critici per una riconcettualizzazione dell'accordo contrattuale, in Obbligazioni e Contratti, 2012 fasc. 11, pp. 802 – 816; F. Autelitano, Contratti derivati e collegamento negoziale, in I Contratti, 2012 fasc. 11, pp. 905 – 912; A. Riccobono, Verso una tipizzazione del "Contratto di esternalizzazione"?, in ADL Argomenti di diritto del lavoro, 2012 fasc. 4-5, pt. 2, pp. 977 –

considerazione, escludendola, l'operatività degli istituti citati con esclusivo riferimento alla futura successione del disponente, e non di altri soggetti, sebbene contraenti o partecipanti al patto di famiglia.

Si è rilevato<sup>52</sup> che il Legislatore ha disposto che gli stessi soggetti non assegnatari siano visti come partecipanti e contraenti, per garantire stabilità dell'assetto di

---

994; F. Donato-Seminara, La "associazioni di soci" nelle banche popolari cooperative quotate: una nuova "disclosure" contro l'"interferenza lesiva", in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2012 fasc. 3, pt. 2, pp. 191 – 231; W. Spinapolice, Elusione fiscale in caso di conferimento in società di immobile gravato da mutuo ipotecario, in *Rivista di Finanza*, 2012 fasc. 3, pp. 31 – 39; D. Avorio, B. Santacroce, Elusività degli "hare deals" preceduti da conferimento d'azienda: verso una soluzione definitiva?, in *Corriere tributario*, 2012 fasc. 35, pp. 2697 – 2702; M. Cerbone, La legge n. 146/1990 nel prisma dell'"effettività", in *Diritti lavori mercati*, 2012 fasc. 2, pp. 305 – 332; A. Pischetola, La consulenza fiscale da parte del Notaio, con particolare riferimento al rischio di "riqualificazione negoziale", in *Notariato*, 2012 fasc. 4, pp. 453 – 461; P. Dovizia, Circolazione della partecipazione sociale e limiti soggettivi di efficacia dei patti parasociali, in *Rivista del Notariato*, 2012 fasc. 3, pp. 615 – 633; E. Briganti, Osservatorio di giurisprudenza, in *Notariato*, 2012 fasc. 6, pp. 629 – 631; S. Nardi, Risarcimento del danno da mancato godimento della cosa concessa in leasing, in *La Responsabilità Civile*, 2012 fasc. 4, pp. 292 – 294; S. Nardi, Nullità del contratto e potere-dovere del giudice, in *Rivista di diritto civile*, 2012 fasc. 2, pt. 2, pp. 155 – 184.

<sup>52</sup> V. Sangiovanni, Contratto di swap, alea unilaterale e interessi non meritevoli di tutela, in *I Contratti*, 2012 fasc. 3, pp. 132 – 138; M. Salvagni, Genericità della causale nel lavoro temporaneo e nella somministrazione, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2012 fasc. 1, pt. 2, pp. 80 – 91; A. Giunta, La specificazione delle ragioni giustificatrici del ricorso al lavoro interinale: effetti del collegamento negoziale e rilevanza della causa in concreto, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2012 fasc. 1, pt. 2, pp. 66 – 70; N. Stefanelli, Note in tema di negozio modificativo, in *Obbligazioni e Contratti*, 2012 fasc. 2, pp. 110 – 119; G. Andreotti, La causa concreta nel giudizio di onerosità e gratuità, in *Obbligazioni e Contratti*, 2012 fasc. 1, pp. 35 – 41; E. Cargniel, G. De Vellis, Disciplina del credito ai consumatori: nuovi "strumenti di trasparenza" e forma dei contratti bancari, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012 fasc. 1, pp. 312 – 341; F. Caputo Nasseti, negoziazione dello swap e pagamento upfront tra collegamento negoziale, novazione oggettiva e rinnovazione del contratto, in *Giurisprudenza commerciale*, 2011 fasc. 6, pt. 1, pp. 887 – 903; G. Corradi, onere testamentario., in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2011 fasc. 12, pp. 851 – 858; V. Donativi, reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance, in *Le Società*, 2011 fasc. 12, pp. 1429 – 1443; I. L. Nocera, architettura strutturale degli accordi di ristrutturazione: un'analisi di diritto civile., in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2011 fasc. 4, pp. 1129 – 1156; P. F. Fessia, Clausola di redditività: una garanzia sui generis all'interno dell'attività negoziale, in *I Contratti*, 2011 fasc. 12, pp. 1155 – 1160.

interessi realizzato con il patto di famiglia. “La norma in questione non parrebbe per nulla applicabile alle assegnazioni sub b), e non perché le stesse debbano essere assoggettate a riduzione o a collazione, bensì perché esse sono totalmente fuori dal suo raggio d’applicazione che prende in considerazione solo l’(in)operatività di detti istituti con esclusivo riferimento alla successione del disponente, a meno di non voler aderire all’idea, espressa in dottrina, che le assegnazioni da parte del discendente assegnatario ai legittimari non assegnatari integrino delle liberalità indirette attuate dal disponente per il tramite del discendente, sull’opinabilità della quale ci si è soffermati in precedenza.”

Le relazioni ai vari disegni di legge e dai lavori parlamentari<sup>53</sup>, portano ad affermare che i beni assegnati non potranno essere oggetto di collazione o riduzione.

## **2.8 La preventiva immissione del beneficiario nel godimento dell’azienda<sup>54</sup>.**

L’art. 768-*quater* 2° c. cod .civ. specifica che gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono pagare, agli altri soggetti coinvolti nel contratto, se questi ultimi non rinunciano, una somma pari al valore delle quote oppure una liquidazione in natura, così come stabilito dagli artt. 536 e seguenti .

Il beneficiario godendo per un determinato periodo di tempo dell’azienda, potrebbe ricavare la somma necessaria per liquidare gli altri soggetti partecipanti al patto.

---

<sup>53</sup> Disegno di legge n. 2799, XIII Legislatura, Senato della Repubblica, disegno di legge n. 1353, XIV Legislatura, Senato della Repubblica, proposta di legge n. 3870, XIV Legislatura, Camera dei deputati, Seduta n. 661 del 25 luglio 2005 dell’Assemblea della Camera dei Deputati, Disegno di legge n. 3567, XIV Legislatura, Senato della Repubblica.

<sup>54</sup> L. Donegana, Il punto sul patto di famiglia,, in Rivista del Notariato, 2008 fasc. 4, pt. 3, p. 965; Cass. 9 agosto 1997, n. 7438, in Giur. it. 1998, 2062; Cass. 23 febbraio 1995, in Vita notar., 1995, 1448; Cass. 27 novembre 1997, n. 11975, in Fall. 1998, 1150; Cass. 2 aprile 1999, n. 3163; Cass. 27 giugno 2002, n. 9388, in Dir. prat. soc., 2003, 84; Cass. 14 marzo 2003, n. 3797; nella giurisprudenza di merito v. Trib. Cassino 23 gennaio 2001, in Foro it., 2002, I, 564; A. Cataudella, Parti e terzi nel patto di famiglia, cit.

